



ISSN 2255-2707

Edited by

Institute for Social, Political and Legal Studies
(Valencia, Spain)

Honorary Chief Editor

Antonio Pérez Martín, University of Murcia

Chief Editor

Aniceto Masferrer, University of Valencia

Assistant Chief Editors

Wim Decock, University of Leuven

Juan A. Obarrio Moreno, University of Valencia

Editorial Board

Isabel Ramos Vázquez, University of Jaén (Secretary)

Francisco Calabuig Alberola, University of Valencia (Website Editor)

Anna Taitslin, Australian National University – University of Canberra

M.C. Mirow, Florida International University

José Miguel Piquer, University of Valencia

Andrew Simpson, University of Aberdeen

International Advisory Board

Javier Alvarado Planas, UNED; Juan Baró Pazos, University of Cantabria; Mary Sarah Bilder, Boston College; Orazio Condorelli, University of Catania; Emanuele Conte, University of Rome III; Daniel R. Coquillette, Boston College – Harvard University; Serge Dauchy, University of Lille; Salustiano de Dios, University of Salamanca; José Domingues, University of Lusíada; Seán Patrick Donlan, The University of the South Pacific; Matthew Dyson, University of Oxford; Antonio Fernández de Buján, University Autónoma de Madrid; Remedios Ferrero, University of Valencia; Manuel Gutan, Lucian Blaga University of Sibiu; Alejandro Guzmán Brito, Pontifical Catholic University of Valparaíso; Jan Hallebeek, VU University Amsterdam; Dirk Heirbaut, Ghent University; Richard Helmholz, University of Chicago; David Ibbetson, University of Cambridge; Emily Kadens, University of Northwestern; Mia Korpiola, University of Turku; Pia Letto-Vanamo, University of Helsinki; David Lieberman, University of California at Berkeley; Jose María Llanos Pitarch, University of Valencia; Marju Luts-Sootak, University of Tartu; Magdalena Martínez Almira, University of Alicante; Pascual Marzal Rodríguez, University of Valencia; Dag Michaelsen, University of Oslo; María Asunción Mollá Nebot, University of Valencia; Emma; Montanos Ferrín, University of La Coruña; Olivier Moréteau, Louisiana State University; John Finlay, University of Glasgow; Kjell Å Modéer, Lund University; Anthony Musson, University of Exeter; Vernon V. Palmer, Tulane University; Agustin Parise, Maastricht University; Heikki Pihlajamäki, University of Helsinki; Jacques du Plessis, Stellenbosch University; Merike Ristikivi, University of Tartu; Remco van Rhee, Maastricht University; Luis Rodríguez Ennes, University of Vigo; Jonathan Rose, Arizona State University; Carlos Sánchez-Moreno Ellar, University of Valencia; Mortimer N.S. Sellers, University of Baltimore; Jørn Øyrehagen Sunde, University of Bergen; Ditlev Tamm, University of Copenhagen; José María Vallejo García-Hevia, University of Castilla-La Mancha; Norbert Varga, University of Szeged; Tammo Wallinga, University of Rotterdam; José Luís Zamora Manzano, University of Las Palmas de Gran Canaria

Citation

Paolo Astorri, “Il diritto canonico nella prima teologia pratica protestante: la formazione dei ministri ecclesiastici secondo Hyperius, Zepper e Voetius”
GLOSSAE: European journal of Legal History 13 (2016), pp 5-29 (available at <http://www.glossae.eu>)

Il diritto canonico nella prima teologia pratica protestante: la formazione dei ministri ecclesiastici secondo Hyperius, Zepper e Voetius¹

Canon law in Early Protestant Practical Theology: the Education of Ecclesiastical Ministers according to Hyperius, Zepper and Voetius

Paolo Astorri
KU Leuven

Abstract

The article begins with an overview of the notion of ‘practical theology’. Then it examines the works of three authors (Hyperius, Zepper and Voetius) that used canon law for an academic discipline dedicated to Church government. The question concerns how these authors used canon law. The answer will show that considerable importance was given to the *Decretum Gratiani*, more than to the other parts of the *Corpus iuris canonici*. The *Decretum* must be read carefully, however, because in the Protestants’ view it includes contradictions and mistakes. Furthermore, it must be interpreted according to Scripture and the example of the early Christian community.

Keywords

Practical theology, canon law, Andreas Hyperius, Wilhelm Zepper, Gisbert Voetius

Contents: 1. Introduzione. 2. L’eredità del IV concilio lateranense (1215) nella formazione della teologia pratica. 3. Andreas Hyperius e la riduzione del diritto canonico al *Decretum Gratiani*. 3.1 Un piano di studi. 3.2 L’utilità del *Decretum Gratiani*. 3.2.1 Osservazioni sullo studio. 3.2.2 Osservazioni sull’applicazione. 3.2.3 Una formula comune. 3.3 Il *Liber Extra*, il *Sextus* e le *Clementinae*. 4. Wilhelm Zepper: dalle tenebre del Papato alla luce del Vangelo. 5. Gisbert Voetius: la comprensione attenta del diritto canonico. 5.1 Una Chiesa amministrata dai teologi. 5.2 Lo studio del diritto canonico. 5.2.1 Osservazioni critiche. 5.2.2 Osservazioni sull’utilità. 6. Sviluppi successivi. 7. Conclusioni.

“Oltre a ciò, la teologia è parte speculativa e parte pratica, come insegna s. Tommaso; e la legge canonica è una teologia pratica, sì perché il fine di tal facoltà è drizzare le anime per leggi canoniche alla salute eterna, sì ancora perché nel solo volume delle Decretali si contengono molti casi utili e necessari tanto per consiglio delle anime e nel foro della Penitenza, quanto per reggere e governare le chiese e i beni e Rendita ecclesiastica. Sicché per essere un buon teologo bisogna sapere il diritto canonico, senza il quale è come l’empirico tra i medici”².

¹ Il presente testo costituisce una rivisitazione della relazione presentata al convegno internazionale *Concilium Lateranense IV. Commemorating the Octocentenary of the Fourth Lateran Council of 1215*, Roma, 23-29.11.2015.

² Moroni Romano, G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Vol. 74, Venezia, 1855, 62.

1. Introduzione

La storia della teologia pratica protestante si fa usualmente cominciare con Friedrich Schleiermacher (1768-1834)³. Egli, infatti, propose di istituire una disciplina accademica dedicata all'amministrazione della Chiesa⁴ (*Kirchenleitung*) denominata 'teologia pratica'. Prima di Schleiermacher, in quella che è stata definita la preistoria della teologia pratica⁵, altri autori hanno tuttavia discusso a proposito di una disciplina dedicata all'amministrazione della Chiesa⁶, chiamata anche teologia pratica. Questo studio si occupa precisamente di alcuni di questi autori: Andreas Hyperius⁷ (1511-1564), Wilhelm Zepper⁸ (1550-1607) e Gisbert Voetius⁹ (1589-1676). Non prende in considerazione invece opere dedicate all'amministrazione ecclesiastica sorte nell'Inghilterra riformata e opere di teologia pastorale, che pure potrebbero avere un legame con lo sviluppo della teologia pratica¹⁰.

Hyperius e Voetius hanno rintracciato nel diritto canonico una fonte da cui attingere per l'amministrazione della Chiesa riformata. Zepper non riconosce il diritto canonico espressamente come fonte, ma alla fine dimostra di farne uso. Vi sono quindi due questioni che richiedono una risposta: il motivo per cui il diritto canonico è stato ritenuto utilizzabile e il modo in cui è stato inteso.

Questo studio si articola essenzialmente in due parti: un breve esame della nozione di teologia pratica e poi l'analisi delle opere degli autori citati. In particolare sono considerati i passaggi contenenti indicazioni generali sullo studio e l'applicazione del diritto canonico.

2. L'eredità del IV concilio lateranense (1215) nella formazione della teologia pratica

Prima di affrontare l'indagine sul diritto canonico è necessario soffermarsi sullo sviluppo di una parte della teologia denominata 'teologia pratica'¹¹. Punto di

³ Grethlein, C., *Praktische Theologie, Zum Begriff*, *RGG*⁴, 6 (2003), 1560-1561.

⁴ Schleiermacher, F., *Kurze Darstellung des theologische Studiums*, (1811-1830). Su Schleiermacher in generale si veda Hector, K.W., *Friedrich Schleiermacher*, P. T. Nimmo, D.A. Fergusson (eds.) *The Cambridge Companion to Reformed Theology*, Cambridge, 2016, 163-178.

⁵ Krause, G., *Andreas Hyperius in der Forschung seit 1900 II Teil*, *Theologische Rundschau*, 34 (1969), 281-341, (316).

⁶ Sebbene forse non nello stesso senso di Schleiermacher, come nota Krause a proposito di Hyperius. Krause, G., *Andreas Hyperius in der Forschung*, 312.

⁷ Su Hyperius si veda: Krause, G., *Andreas Hyperius in der Forschung seit 1900 I*, in *Theologische Rundschau* 34 (1969), 262-280 and 281-341, sulla teologia pratica II Teil, 304-316; Van't Spijker, W., *Principe, methode en functie van de theologie bij Andreas Hyperius*, Kampen, 1990; Schröder, B., *Hyperius, Andreas*, *RGG*⁴, 3 (2000), 1978-1979.

⁸ Sarx, T., *Zepper, Wilhelm*, *BBKL*, 31 (2010), 1537-1541.

⁹ Duker, A.C., *Gisbertus Voetius*, Leiden, 1989; Mühling, A., *Voetius, Gisbert (1589-1676)* in *TRE* (35) 2003, 181-184; Kaufmann, T., *Voetius, Gisbert*, *RGG*⁴ (8) 2005, 1144-1145; Goudriaan, A., *Reformed Orthodoxy and Philosophy, 1625-1750: Gisbertus Voetius, Petrus van Mastricht, and Antonius Driessen*, Leiden, 2006; van Asselt, W. J., *Voetius*, Kampen, 2007; Beck, A. J., *Gisbertus Voetius (1589-1676). Sein Theologieverständnis und seine Gotteslehre*, Göttingen, 2007.

¹⁰ Si veda più avanti nt. 34.

¹¹ L'intera teologia come tale poteva essere definita 'teoretica' o 'pratica' o anche 'teoretica' e allo stesso tempo 'pratica'. La discussione coinvolgeva, seguendo l'esempio di Aristotele, Tommaso

partenza è il IV concilio lateranense (1215), del quale due canoni meritano la nostra attenzione: il canone 21 e il canone 11. Il canone 21, il famoso *Omnis utriusque sexus*, stabiliva l'obbligo della confessione annuale dei peccati al proprio parroco. Il canone 11 richiedeva che ogni chiesa metropolitana avesse un teologo che educasse i sacerdoti nello studio della Sacra Scrittura e sulla cura delle anime¹². Lasciamo da parte, per ora, il canone 11 e concentriamo la nostra attenzione sul canone 21. Quest'ultimo non rappresentava una sorprendente novità, poiché simili disposizioni erano già presenti in altre fonti¹³. Piuttosto s'inseriva all'interno di un clima di riforma della Chiesa¹⁴ e incoraggiava lo sviluppo, già avviato da alcuni anni, di una specifica branca della teologia dedicata alla giurisdizione sulle anime¹⁵. Quello che poi diventerà il *tribunale sacramentale e visibile sulle anime in questa vita mortale*¹⁶, come recita il titolo dell'opera secentesca del religioso belga Pierre Marchant (1585-1661), richiedeva, infatti, testi per la formazione del clero e dei penitenti, manuali per confessori, che contenevano una vigorosa sintesi tra teologia e diritto canonico.

Nel corso dei secoli, questi manuali ebbero a mostrare diversa natura e differenti denominazioni: dalle più antiche *summae*, come la *Summa de paenitentia* (1238) di Raimondo de Peñafort (1175-1275) o la *Summa confessorum* (1290-98) del domenicano Giovanni di Friburgo (m. 1314), fino a testi più moderni quali ad esempio l'*Enchiridion sive manuale confessoriorum et poenitentium* (1573) di Martín de Azpilcueta (1492-1586) o il *Nucleus tractatus practici de jure et justitia, theologis, canonistis, jurisperitis pro conscientiae regimine*, (1658) di Ewald Marchius (17

d'Aquino, Giovanni Duns Scotus e altri teologi medievali. Achelis, E. C., *Lehrbuch der Praktischen Theologie*, Erster Band, Leipzig, 1911, 1-8; Schröer, H., *Praktische Theologie, TRE*, 27 (1997), 190-220 (191). Per un approccio più generale: Leisle, U.G., *Introduction to Scholastic Theology*, trad. Miller, M. J., Washington 2010. Sulla storia della 'teologia pratica', oltre ai saggi citati, si vedano: Harnack, T., *Einleitung und Grundlegung der praktischen Theologie*, Erlangen, 1877; Achelis, E. C., *Die Entstehung der „Praktischen Theologie“*, *Theologische Studien und Kritiken, Beiträge zur Theologie und Religionswissenschaft* – 65, 7-43; Ammer, H. e. a. (eds.), *Handbuch der Praktischen Theologie*, Berlin, 1975, 21-31; Den Dulk, M., *De Geboorte van de Praktische Theologie*, Leiden, 1992; Heitink, G., *Developments in Practical Theology in The Netherlands. A Historical Approach*, in *International Journal of Practical Theology*, 3/1 (1999), 127-144; Heitink, G., *Practical Theology: History, Theory, Action Domains. Manual for Practical Theology*, trad. Bruinsma, R., Grand Rapids Mi.-Cambridge U.K., 1999; Sinnema, D., *The Attempt to Establish a Chair in Practical Theology at Leiden University (1618-1626)* e Goudriaan, A., *Theologia practica: The Diverse Meaning of a Subject of Early Modern Academic Writing*, J.J. Ballor-D. S. Sytma-J. Zuidema (eds.), *Church and School in Early Modern Protestantism: Studies in Honor of Richard A. Muller on the Maturation of a Theological Tradition*, Leiden, 2013, 415-441 e 443-455.

¹² *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura dell'Istituto per le scienze religiose, Bologna, 1973, 240 e 245.

¹³ Landau, P., *Epikletisches und transzendente Kirchenrecht bei Hans Dumbois*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. (Kan. Ab.) 74 (1987), 131-154 (145 e segg.); Trusen, W., *Zur bedeutung des geistlichen Forum internum und externum für die spätmittelalterliche Gesellschaft*, in: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. (Kan. Ab.) 76 (1990), 254-285 (258).

¹⁴ Rusconi, R., *L'ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, 2002, 31.

¹⁵ La letteratura sul tema è molto ampia, sia consentito il rinvio solo a Schmoekel, M., *Beichtstuhljurisprudenz, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG)*, Bd. I, Berlin, 2005, 505-508; Goering, J., *The Internal Forum and The Literature of Penance and Confession*, W., Hartmann, K., Pennington, (eds.) *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234: from Gratian to the decretals of Pope Gregory IX*, Washington, D.C., 2008, 379-428.

¹⁶ Marchant, P., *Tribunal sacramentale et visibile animarum in hac vita mortali*, Gent, 1643.

sec.)¹⁷. Si trattava di opere che non contenevano discussioni teoriche, ma erano rivolte alla soluzione di casi pratici¹⁸. In questa tipologia di opere rientrava anche quella pubblicata nel 1585 dal teologo di Lovanio Jan Vermeulen (Johannes Molanus) (1533-1585) *Compendium theologiae practicae*. Vermeulen utilizzava, sembra per la prima volta, il termine ‘teologia pratica’ nel titolo di un’opera. Egli non dava una definizione del termine, ma intendeva probabilmente la preparazione dei fedeli al sacramento della penitenza¹⁹. Qualche anno dopo una definizione era invece proposta del teologo gesuita Antonio Possevino (1533-1611): la teologia pratica equivale alla casuistica e concerne lo studio dei doveri della vita cristiana²⁰.

Nelle aree di confessione protestante la ‘teologia pratica’ era menzionata dal teologo luterano John Heinrich Alsted²¹ (1588-1638) nel suo *Methodus SS. Theologiae* (1611). Seguendo il metodo di Pietro Ramo²² (1515-1572), Alsted distingueva la teologia teoretica dalla teologia pratica. La teologia pratica in senso comune identificava la soteriologia, mentre in senso proprio comprendeva la teologia profetica (omiletica) e acroamatica (sull’ascolto dei sermoni). La soteriologia veniva poi distinta dalle altre due come scienza dedicata allo studio dei casi di coscienza²³. Il nome ‘teologia pratica’ deriva forse dall’esperienza teologica puritana, visto che già

¹⁷ Per le prime summae si veda: Michaud-Quantin, P., *Sommes de casuistique et manuels de confession au Moyen Âge (xiiie-xvie siècles)*, Louvain, 1962; Per una lista dei lavori pubblicati in età moderna si veda: Decock, W., Birr, C., *Recht und Moral in der Scholastik der Frühen Neuzeit 1500-1750*, Berlin, Boston, 2016, 35-53.

¹⁸ Gómez Camacho, F., *Economía y filosofía moral: la formación del pensamiento económico europeo en la Escolástica española*, Madrid, 1998, 81.

¹⁹ Goudriaan, A., *Theologia practica*, 444.

²⁰ Possevino, A., *Bibliotheca selecta qua agitur de ratione studiorum in historia, in disciplinis, in salute, omnium procuranda*, 1, Roma 1593, 278-279; Possevino, A., *Apparatus ad studia d. Scripturae, theologiae scholasticae et practicae sive moralis de casibus conscientiae*, 4 ed., Ferrara, 1609, 114-116; Goudriaan, A., *Theologia practica*, 445. Sull’associazione tra la teologia pratica e la teologia morale si veda Decock, W., *Adrian of Utrecht (1459–1523) at the crossroads of law and morality: conscience, equity, and the legal nature of Early Modern practical theology*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 81 (2013), 573-593. Sulla casuistica la letteratura è abbondante, si vedano: Leites, E. (ed.), *Conscience and Casuistry in Early Modern Europe*, Cambridge, 1988; Jonsen, A. R.-Edelston Toulmin, S., *The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning*, Berkeley, 1988; Vallance, E.-Braun H. (eds.), *Context of Conscience in Early Modern Europe, 1500-1700*, New York, 2003; Hurtubise, P., *La casuistique des tous ses états: De Martin Azpilcueta à Alphonse de Liguori*, Ottawa, 2005; Knebel, S., *Casuistry and the Early Modern Paradigm Shift in the Notion of Charity*, Krayer, J.-Saarinen, R., (eds.), *Moral Philosophy on the Threshold of Modernity*, Dordrecht, 2005, 115-139; Boarini, S., (ed.), *La casuistique classique: genèse, formes, devenir*, Saint-Étienne, 2009; Mayes, B. T.G., *Counsel and Conscience, Lutheran Casuistry and Moral Reasoning After the Reformation*, Göttingen, 2011. Sullo sviluppo della teologia morale (in ambito cattolico) si vedano Theiner, J., *Die Entwicklung der Moralthologie zur eigenständigen Disziplin*, Regensburg, 1970; Vereecke, L., *De Guillaume D'Ockham à Saint Alphonse de Liguori: études d'histoire de la théologie morale moderne 1300 – 1787*, Roma, 1986; Kleber, K. H., *Historia docet. Zur Geschichte der Moralthologie*, Münster, 2005.

²¹ Staedtke, J., *Alsted, Johann Heinrich (1588-1638)*, *TRE*² (1978), 299-303; Hotson, H., *Johann Heinrich Alsted: 1588-1638. Between Renaissance, Reformation, and Universal Reform*, Oxford-New York, 2000.

²² Ramus, P. *Commentarius de religione christiana libri quatuor*, Francofurti, 1576, 10: “*Theologia continetur fide in Deum et fidei actionibus*”. Sinnema, D., *The Attempt to Establish a Chair*, 418.

²³ Sinnema, D., *The Attempt to Establish a Chair*, 418; Goudriaan, A., *Theologia practica*, 446. Sinnema precisa che in seguito Alsted mutava la sua opinione e affermava che la teologia non è divisa in due parti, ma è sia teorica sia pratica.

da tempo, seguendo l'esempio cattolico²⁴, era comune chiamare trattati dedicati alla pratica ascetica con il nome di *practical divinity*²⁵. Negli anni successivi il teologo luterano Johann Franz Buddeus (1667-1729) identificava la teologia pratica con la teologia morale e da lì in poi l'associazione rimaneva²⁶. Il termine 'teologia pratica' significava dunque, sia per i protestanti che per i cattolici, la teologia casuistica o morale.

Uno sviluppo differente aveva luogo, però, nei Paesi Bassi, dove un fervente clima di riforma stava disegnando una nuova ecclesiologia²⁷. Al sinodo di Dordrecht (1618-1619) si raccomandava di insegnare in collegi ed università una disciplina dal nome di 'teologia pratica'²⁸. Così, all'università di Utrecht²⁹ era istituita una cattedra, occupata dal grande teologo olandese Gisbert Voetius, nonno del celebre giurista Johannes Voet (1647-1713). Nel 1646 Voetius definiva la teologia pratica come una disciplina consistente in tre parti: 1) casuistica e teologia morale; 2) ascetica; 3) amministrazione della Chiesa (*politica ecclesiastica*). Quest'ultima parte era a sua volta divisa in: 1) liturgia; 2) disciplina ecclesiastica 3) omiletica³⁰. Voetius associava al termine 'teologia pratica' non solo la teologia morale ed ascetica, come Alsted, ma anche l'amministrazione della Chiesa. In questo modo il termine acquisiva un significato più ampio e diverso rispetto a quello originario. Non indicava più soltanto la soluzione di casi pratici, ma anche l'amministrazione della Chiesa intesa come attività pratica.

L'amministrazione della Chiesa è un tema diverso dalla preparazione dei fedeli alla vita spirituale. E' possibile che Voetius abbia tratto ispirazione dal teologo di Marburg Andreas Hyperius e dal suo allievo Wilhelm Zepper. Hyperius aveva infatti proposto una disciplina rivolta all'amministrazione della Chiesa e Zepper, seguendo il suo maestro, lamentava la necessità di un 'professor practicus' che si

²⁴ Selzner, C., *Les forges des Philistins: La problématique d'une casuistique réformée en angleterre de William Perkins à Jeremy Taylor*, Boarini, S., (ed.), *La casuistique classique*, 73-86 (73-74). L'autore spiega come i riformatori inglesi considerassero la casuistica come una disciplina sviluppata dalla Chiesa romano-cattolica. Baschera, L., *Ethics in Reformed Orthodoxy*, H. J. Selderhuis, (ed.), *A Companion to Reformed Orthodoxy*, Leiden-Boston, 2013, 519-552 (546), parla di processo analogo alla ricezione della scolastica nella teologia della Riforma.

²⁵ Sinnema, D., *The Attempt to Establish a Chair*, 418.

²⁶ Buddeus, J. F., *Institutio theologiae moralis*, Leipzig, 1711, praelegomena, § 4, 6; Buddeus, J. F., *Isagoge historico-theologica ad theologiam universam singulasque eius partes*, Lipsiae, 1727, 545; Pannenberg, W., *Wissenschaftstheorie und Theologie*, Frankfurt a.M. 1973, 428-429.

²⁷ Nobbs, D., *Theocracy and Toleration. A Study of the Disputes in Dutch Calvinism from 1600 to 1650*, Cambridge, 1938; Bohatec, J., *Das Territorial- und Kollegialsystem in der holländischen Publizistik des XVII Jahrhunderts*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* (Kan. Ab.) 35/1 (1948), 1-149; Conring, E., *Kirche und Staat nach der Lehre der niederländischen Calvinisten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts*, Neukirchen-Vluyn, 1965; Witte Jr., J., *The Plight of Canon Law in the Early Modern Dutch Republic*, R., Helmholz, (ed.), *Canon Law in Protestant Lands*, Berlino, 1992, 135-164 (144-147).

²⁸ *Acta Synodi Nationalis...Dordrechtii habitae Anno MDCXVIII et MDCXIX*, Leiden, 1620, 50, cit. in Sinnema, D., *The Attempt to Establish a Chair*, 422. Si veda anche Goudriaan A., *Theologia practica*, 443-455.

²⁹ Sulla Riforma ad Utrecht si veda: Van Lieburg, F. A., *De nadere reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius: sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta*, Rotterdam, 1989.

³⁰ Voetius, G., *De theologia practica*, in *Selectae disputationes theologicae*, pars tertia, Utrecht, 1659, 2-3; Goudriaan A., *Theologia practica*, 447-448 nota che in *Exercitia et bibliotheca studiosi theologiae*, pubblicato per la prima volta nel 1644, Voetius aveva diviso la teologia pratica in quattro parti. La quarta parte è stata racchiusa nell'amministrazione della Chiesa.

occupasse dell'amministrazione della Chiesa³¹. La 'teologia pratica' allora, come disciplina riguardante l'amministrazione della Chiesa, avrebbe il suo padre fondatore in Andreas Hyperius³². Hyperius non utilizzava il termine 'teologia pratica', ma identificava l'oggetto della nuova disciplina nell'amministrazione della Chiesa³³. In realtà, il discorso potrebbe essere più ampio, perché anche nell'Inghilterra riformata si trovavano trattati dedicati all'amministrazione ecclesiastica³⁴ e nel continente circolavano opere di teologia pastorale³⁵. Non è quindi da escludersi che la 'teologia pratica' abbia un'altra origine³⁶. E' un dato di fatto, comunque, che Voetius identificava la teologia pratica anche con l'amministrazione della Chiesa³⁷ e che questa era proposta e articolata come disciplina da Hyperius e poi da Zepper.

Ritorniamo ora al IV concilio lateranense ed in particolare al canone 11 che richiedeva la formazione dei sacerdoti sulla cura delle anime (*cura animarum*). E' proprio da questo canone che Andreas Hyperius prendeva ispirazione per la creazione di una disciplina riguardante l'amministrazione della Chiesa. Nel suo *De recte formando theologiae studio* (1556), pubblicato successivamente con il titolo *De Theologo, seu de ratione studii theologici* (1559), egli rilevava che i candidati al ministero ecclesiastico avevano scarsa conoscenza dei libri che riguardano l'amministrazione della Chiesa³⁸. Una tale formazione era necessaria per due ragioni: la prima è che lo Spirito Santo ha donato ai fedeli non solo la facoltà di interpretare le Sacre Scritture, ma anche la sollecitudine e la competenza ad amministrare la Chiesa³⁹. La *salus ac dignitas ecclesiarum* dipende da entrambi i doni: da una chiara interpretazione delle Scritture e da una provvida amministrazione⁴⁰. La seconda ragione deriva dalla necessità pratica di conservare la disciplina all'interno della

³¹ Zepper, W., *Politia ecclesiastica sive forma, ac ratio administrandi, et gubernandi regni Christi, quod est ecclesia in his terris*, Herbornae, 1607, 29.

³² Achelis, E. C., *Lehrbuch*, 10; Per una critica, si veda Rau, G., *Hyperius, Andreas (16.5.1511-1.2.1564)*, *TRE* 15 (1986) 778-781. Krause, G., *Andreas Hyperius in der Forschung*, 312 suppone che Hyperius intendesse il concetto di amministrazione della Chiesa più in un senso di teologia pastorale o di etica per la pastorale che nel senso di amministrazione secondo l'odierna teologia pratica.

³³ Generalmente il riferimento a Hyperius come fondatore della teologia pratica protestante viene fatto risalire ad Ernst Achelis, tuttavia quasi simultaneamente viene proposto da W. Caspari (si veda Krause, G., *Andreas Hyperius in der Forschung*, 304) e ancora prima si ritrova ad esempio nella disputazione di Harnack, T., *De theologia practica recte definienda et adornanda disputatio*, Dorpati Livornorum, 1847, 27-28.

³⁴ Ad esempio: Parker, R., *De politeia ecclesiastica Christi*, Francofurti, 1616.

³⁵ Ad esempio: Sarcerius, E., *Pastorale oder Hirtenbuch vom Ampt, Wesen und Disciplin der Pastorn und Kirchendiener*, Eisleben, 1559.

³⁶ Van't Spijker, W., *Voetius practicus*, J. et al., van Oort, (eds.) *De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989*, Kampen, 1989, 242-256 (254-255), ipotizza che Voetius possa esser stato ispirato anche da teologi puritani. Per uno sviluppo della teologia pratica a partire dai manuali di teologia pastorale si veda: Grethlein, C., Meyer-Blanck, M., *Geschichte der Praktischen Theologie im Überblick-eine Einführung*, C., Grethlein, M., Meyer-Blanck, (eds.) *Geschichte der Praktischen Theologie. Dargestellt anhand ihrer Klassiker*, Leipzig, 1999, 1-65 (5).

³⁷ Paya, C.-Huck, B., *Dictionnaire de théologie pratique*, Charols, 2011, 10, menziona soltanto Voetius.

³⁸ Hyperius, A., *De Theologo: seu de ratione studii theologici libri IV*, Basileae, 1572, 566.

³⁹ Hyperius, A., *De Theologo*, 563: "Nemo ignorat, dona spiritus sancti autoritas ita in sacris literis distingui, ut aliis quidem dicatur divinitus concessa prophetia, id est, facultas interpretandi scripturas: aliis vero donum ministerii et sedulitas prudentiaque ad gubernandum".

⁴⁰ Hyperius, A., *De Theologo*, 563.

Chiesa⁴¹. I ministri ecclesiastici devono saper riprendere i fedeli quando peccano; dare consigli sugli affari quotidiani; risolvere le controversie; proporre opinioni e definire questioni nelle assemblee ecclesiastiche; sapientemente prescrivere ciò che è necessario secondo fede e carità⁴². Concludeva allora Hyperius che “*molto giustamente, i partecipanti al concilio lateranense nel 1215 hanno sancito che ogni Chiesa Metropolitana abbia un professore di teologia che insegni la Sacra Scrittura ai sacerdoti e agli altri chierici e li formi su ciò che propriamente attiene alla cura delle anime*”⁴³. Il IV concilio lateranense rappresentava per Hyperius un esempio virtuoso del modo di affrontare il problema della formazione dei ministri ecclesiastici al governo della Chiesa. Una soluzione, quella di formare i sacerdoti sulla cura d’anime che, sebbene adottata dalla Chiesa romana, poteva essere replicata. Non si tratterebbe allora dell’istituzione di una ‘nuova’ disciplina, ma di proporre quello che nella Chiesa romana era stato già trattato dalla canonistica⁴⁴.

Il IV concilio lateranense si potrebbe considerare, fermi restando i differenti contesti e dibattiti, come comune crogiolo delle due forme di teologia pratica. Inizialmente la teologia pratica coincideva con la teologia casuistica o morale, destinata alla formazione al sacramento della penitenza, la cui disciplina faceva perno sul canone 21 del IV concilio lateranense. In ambito protestante, la teologia pratica era successivamente identificata anche come disciplina riguardante l’amministrazione della Chiesa, la cui ispirazione ultima risaliva al canone 11 del IV concilio lateranense. La teologia pratica si presenterebbe così come eredità, diretta nel primo caso, indiretta nel secondo, del IV concilio lateranense.

3. Andreas Hyperius e la riduzione del diritto canonico al *Decretum Gratiani*

3.1 Un piano di studi

Come si è detto, l’amministrazione della Chiesa, come disciplina accademica, era proposta da Hyperius e poi ripresa da Zepper e Voetius. Per prepararsi alla cura delle anime, Hyperius dichiarava che gli aspiranti al sacerdozio dovevano studiare: “*πράξεις ecclesiarum, canones, responsa, consilia et quacunq̄ rectè dicta, facta, ordinata insignium theologorum, fideliter relata sunt*”⁴⁵. Più precisamente:

- 1) storia della Chiesa;
- 2) canoni conciliari e sinodali;

⁴¹ Hyperius, A., *De Theologo*, 565: “*Posterior ratio ad huiusmodi librorum lectionem inducens, sumitur a necessitate*”.

⁴² Hyperius, A., *De Theologo*, 565.

⁴³ Hyperius, A., *De Theologo*, 566-567: “*Rectissime vero ab illis qui interfuerunt concilio Lateranensi anno 1215 sancitum legimus de unaquaque ecclesia metropolitana professorem theologiae debere ali, qui sacerdotes atque alios clericos in sacra pagina doceret: sed praeterea multo diligentissime in his informaret, quae proprie ad curam animarum spectare noscuntur. Et profecto si quis secum reputet, quam miser et misarandus sit praesens ecclesiarum status, haud dubie sentient hanc piorum partum admonitionem inculcari augerique a nobis nunquam satis posse*”.

⁴⁴ Hell, L., *Entstehung und Entfaltung der theologischen Enzyklopädie*, Mainz, 1999, 44-45; Hell, L., *Das Plagiat als Form interkonfessioneller Gegegnung: die Einführung in das Theologiestudium von Andreas Hyperius und Lorenzo de Villavicencio*, H.J., Selderhuius, M., Wriedt, (eds.) *Konfession, Migration und Elitenbildung. Studien zur Theologenausbildung des 16 Jahrhunderts*, Leiden-Boston, 2007, 231-243 (239-240).

⁴⁵ Hyperius, A., *De Theologo*, 566.

- 3) risposte dei pontefici;
- 4) alcune parti del *Decretum Gratiani*;
- 5) residue parti del diritto canonico;
- 6) tutto ciò che riguarda l'ufficio dei vescovi o dei pastori, dei presbiteri, diaconi, l'esame e l'ordinazione dei ministri ecclesiastici, sinodi, la visitazione annuale, la disciplina ecclesiastica, la scomunica, la cura dei malati e similari;
- 7) i libri con cui celebrare i sacramenti e tutto ciò che attiene ai riti e alle cerimonie⁴⁶.

In sintesi, Hyperius proponeva di studiare storia ecclesiastica, liturgia e diritto canonico. L'amministrazione della Chiesa, per come veniva intesa, comportava dunque lo studio del diritto canonico. L'applicazione del diritto canonico nelle terre riformate non era una novità. Nonostante l'iniziale attacco di Lutero, il diritto canonico continuava, infatti, ad essere utilizzato⁴⁷. Hyperius tuttavia suggeriva l'impiego del diritto canonico per la preparazione dei ministri ecclesiastici all'interno delle facoltà di teologia⁴⁸. Può essere interessante comprendere, allora, oltre alle ragioni di una siffatta 'importazione', anche com'è stato inteso lo studio del diritto canonico. A questa indagine sono dedicate le pagine seguenti.

3.2 L'utilità del *Decretum Gratiani*

3.2.1 Osservazioni sullo studio

Dopo aver esposto il contenuto della disciplina che intende istituire, Hyperius passa ad esaminare le fonti da cui attingere. Il diritto canonico in particolare, assicura, contiene non poco sul governo della Chiesa, ma deve essere attentamente valutato⁴⁹. Come anche altri autori protestanti prima di lui⁵⁰, Hyperius ritiene utilizzabile il

⁴⁶ Hyperius, A., *De Theologo*, 567.

⁴⁷ Numerosi studi hanno oramai evidenziato che il rapporto tra diritto canonico e Riforma protestante non debba essere inteso nel senso di una rigida rottura. Si vedano ad esempio i recenti lavori di: Witte Jr., J., *Law and Protestantism: The Legal Teachings of the Lutheran Reformation*, Cambridge, 2002; Berman, H. J., *Law and Revolution II. The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*, Harvard, 2003; Mäkinen, V., *Lutheran Reformation and the Law*, Leiden, 2006; Strohm, C., *Calvinismus und Recht. Weltanschaulich-konfessionelle Aspekte im Werk reformierter Juristen in der Frühen Neuzeit*, Tübingen, 2008; Schmoeckel, M., *Das Recht des Reformation. Die epistemologische Revolution der Wissenschaft und die Spaltung der Rechtsordnung in der Frühen Neuzeit*, Tübingen, 2014; Decock, W., Ballor J. J., Germann, M., Waelkens L., (eds.) *Law and Religion: The Legal Teachings of the Protestant and Catholic Reformations* Göttingen, 2014; Pennington, K., *Protestant Ecclesiastical Law and the Ius Commune*, 26 *Rivista internazionale di diritto comune* 9 (2015), 9-36; Heckel, M., *Martin Luthers Reformation und das Recht: Die Entwicklung der Theologie Luthers und ihre Auswirkung auf das Recht unter den Rahmenbedingungen der Reichsreform und der Territorialstaatsbildung im Kampf mit Rom und den "Schwärmern"*, Tübingen, 2016.

⁴⁸ Il problema è stato posto in modo simile da Rester, T., *Roman Canon Law in Protestant Reformed Theologians as Both Touchstone and Foil*, W. Decock, J. J. Ballor, M. Germann, L. Waelkens (eds.), *Law and Religion*, 174-185.

⁴⁹ Hyperius, A., *De Theologo*, 621: "Transeamus nunc ad ius canonicum appellatum, in quo fateri oportet, non pauca de ecclesiastica gubernatione salutariter esse exposita; omnia solerter et magna sagacitate adiudicanda".

⁵⁰ Filippo Melantone e Lazarus Spengler (1479-1534) avevano per esempio già guardato con favore al *Decretum*. Si veda Witte Jr., J., *Law and Protestantism*, 72-73.

*Decretum*⁵¹, ma non approva il *Liber Extra*, il *Sextus* e le *Clementinae*⁵². Egli propone un percorso di dieci osservazioni attraverso cui indica come studiare il *Decretum* e come applicarlo.

Per quanto riguarda lo studio del *Decretum*, Hyperius consiglia cautela perché Graziano, in modo vergognoso (*turpiter*), ha commesso errori sull'indicazione dei titoli dei libri e nei nomi degli autori⁵³, o sui *summaria* o nelle rubriche; altre volte i canoni non sono stati riportati nella loro integralità e sono quindi incompleti⁵⁴. I canoni appartengono inoltre a periodi storici spesso molto diversi tra loro e quindi bisogna tenere conto dei mutamenti intervenuti nel corso del tempo⁵⁵. In particolare, alcuni vecchi istituti sono stati chiaramente dismessi, altri invece sono rimasti immutati mentre altri ancora sono sopraggiunti⁵⁶. Ancora, è necessario distinguere gli enti a cui i canoni si riferiscono, ad esempio ciò che riguarda la Chiesa universale o la Chiesa particolare, il concilio provinciale o il concilio ecumenico⁵⁷. Si tratta di osservazioni di carattere pratico, che invitano lo studente a fare attenzione alle imprecisioni.

3.2.2 Osservazioni sull'applicazione

Altre osservazioni riguardano invece l'utilizzo del *Decretum* per l'edificazione della Chiesa. Nel *Decretum*, osserva Hyperius, vi sono quattro generi di scritti: canoni conciliari e sinodali; decretali pontificie; commentari e opuscoli dei padri della Chiesa (Agostino, Geronimo, Ambrosio e simili); scritti di storia della Chiesa⁵⁸. Questo materiale può essere utilizzato, ma la scelta deve essere fatta per il bene della fede e con modo caritatevole, con l'aiuto della Sacra Scrittura e del metodo dei *loci communes*⁵⁹. Hyperius spiega: “*se si tratta di una questione che non riguarda i dogmi ma il buon ordine e cose indifferenti sulle quali la Scrittura non sembra definire nulla*

⁵¹ Non ha probabilmente alcun rilievo il fatto che Graziano insegnasse una disciplina dal nome di 'teologia pratica esterna'. Krause, G., *Andreas Hyperius in der Forschung seit 1900 II Teil*, 312-313.

⁵² Sull'utilizzo del *Decretum* nel mondo protestante si vedano: Reulos, M., *Le Décret de Gratien chez les humanistes, les gallicans et les réformés français du XVI siècle*, *Studia Gratiana* 2 (1954), 677-696; Heckel, J., *Das Decretum Gratiani und das evangelische Kirchenrecht*, *Studia Gratiana*, 3 (1955), 483-538; Pincherle, A., *Graziano e Lutero*, *Studia Gratiana*, 3 (1955), 451-482; Schrage, E., *Luther und das Kirchenrecht*, P. Maffei, G. M. Varanini (eds.), *Honos alit artes Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, Firenze, 2014, 407-417.

⁵³ Hyperius, A., *De Theologo*, 628: “*Sed quam opportune commonefacimus omnes de adeundis et inspiciendis autoribus ac libris, ex quibus Gratianus sua argumenta est mutuatus: tam etiam necessarium est, hanc ne reticeamus cautionem, saepenumero videlicet a Gratiano turpiter esse erratum in autorum et librorum inscriptionibus*”. L'opera di Hyperius circolò anche nelle terre di confessione romano-cattolica attraverso il lavoro del frate agostiniano Lorenzo di Villavicentio pubblicato nel 1565: *De recte formando theologiae studio, libri quator: restituti per fratrem Laurentium a Villavicentio*. Sul punto si veda: Hell, L., *Das Plagiat als Form interkonfessioneller Gegegnung: die Einführung in das Theologiestudium von Andreas Hyperius und Lorenzo de Villavicentio*, 241-243. In questa parte del testo, ad esempio, è stato rimosso l'attacco verso Graziano, colpevole di aver commesso errori. Si veda *De recte formando* Antverpiae, 1565, 490.

⁵⁴ Hyperius, A., *De Theologo*, 630-632.

⁵⁵ Hyperius, A., *De Theologo*, 621-622.

⁵⁶ Hyperius, A., *De Theologo*, 623.

⁵⁷ Hyperius, A., *De Theologo*, 635.

⁵⁸ Hyperius, A., *De Theologo*, 626.

⁵⁹ Hyperius, A., *De Theologo*, 626.

di certo, allora i consigli e le dichiarazioni dei nostri antenati e dei santi, parimenti il consenso protratto per lungo tempo delle Chiese giustamente fondate, meritano di essere considerati come aventi forza di legge”⁶⁰. Alcune parti del *Decretum* possono dunque avere efficacia, ma il giudizio deve essere fatto attraverso criteri tipici della Riforma: la Sacra Scrittura e il metodo dei *loci communes*. Il metodo dei *loci communes* (letteralmente ‘luoghi comuni’) si basa sull’analisi del testo e sulla raccolta del materiale in capitoli ordinati per temi⁶¹. In definitiva, se la questione non riguarda i dogmi e non è stata risolta dalla Scrittura, allora il *Decretum* può fornire una soluzione. In questo senso il *Decretum* è considerato non tanto come un’opera prodotta sotto la monarchia papale, ma piuttosto come una raccolta di fonti appartenenti alla Chiesa antica e pertanto utilizzabile.

Hyperius aggiunge alcune regole per l’interpretazione. Precisa che chiunque voglia valutare l’opera di Graziano deve interpretare con cautela le affermazioni antecedenti e susseguenti e distinguere con precisione il proposito dell’autore da ciò che sembra invece esser stato dichiarato⁶². Si tratta di accorgimenti necessari visto che l’opera, come prima osservato, contiene imprecisioni. Il lettore dunque deve fare attenzione a non fraintendere il significato delle affermazioni raccolte da Graziano.

3.2.3 Una formula comune

Una particolare forma di utilizzo riguarda la possibilità di reperire nel *Decretum* soluzioni per casi simili a quelli che vi sono trattati. Hyperius spiega che non vi sono canoni che possono adattarsi in generale a tutte le Chiese o a tutti gli affari, né potrebbero esserci perché nuove questioni nascono quotidianamente. Nel caso in cui non vi sia un canone che sia adatto al caso concreto, è possibile che ve ne sia uno per un caso simile. E’ possibile recuperare cioè, una formula comune, che sebbene non sia specifica, possa comunque fornire una regola generale, da applicare adattandola alle circostanze concrete⁶³. Per esser più chiaro, Hyperius propone un esempio. Un ministro ecclesiastico ha scoperto un complotto contro di lui, ma decide che non può accusare i responsabili sia poiché, in quanto ministro ecclesiastico, deve accettare le offese e ripudiare la vendetta, sia perché qualora il magistrato decidesse di non punirli, questi potrebbero commettere verso di lui un male maggiore⁶⁴.

Nel *Decretum Gratiani* (C. 23 q. 3 c. 2) è suggerita una soluzione diversa. Il vescovo Massimiliano aveva chiesto aiuto all’imperatore cristiano contro alcuni

⁶⁰ Hyperius, A., *De Theologo*, 626-627: “*Si quidem ubi quaestio est non de dogmatibus, sed de εἰρηζία et rebus medijs seu indifferentibus, et de quibus scriptura non videtur certi aliquid definivisse: ibi maiorum nostrorum sive sanctorum hominum consilia et pronunciata, item ecclesiarum bene institutarum ad longissimum tempus consensus, pro lege haberi merentur*”.

⁶¹ Hyperius, A., *De Theologo*, 421-422. Te Velde, D., *The Doctrine of God in Reformed Orthodoxy, Karl Barth, and the Utrecht School. A Study in Method and Content*, Leiden, Boston, 2013, 90. Sui *Loci* più in generale si veda Seckler, M., *Loci theologici*, in *Lexicon für Theologie und Kirche*, Herder, 6 (2006), 1014-1016.

⁶² Hyperius, A., *De Theologo*, 627.

⁶³ Hyperius, A., *De Theologo*, 641: “*Est porro adhuc alia quadam ex parte lectio Gratiani admodum fructuosa. Non extant canones, qui aptari queant generatim omnibus ecclesijs, vel negotijs oblati: nec potest fieri, ut in uno volumine omnes quaestiones, quas quotidie novas nasci contingit, explicentur. Atqui ex Gratiano communem quandam formulam discere possumus, apposite respondendi de varijs quaestionibus, quas ipse non attigit*”.

⁶⁴ Hyperius, A., *De Theologo*, 641-642.

nemici della Chiesa. Il vescovo non desiderava una vendetta, ma intendeva difendere la Chiesa. L'apostolo Paolo, infatti, si rivolse alla Chiesa quando contro di lui stavano cospirando ed ottenne che un soldato armato lo scortasse⁶⁵. In questo caso, Hyperius afferma, vi è una grande somiglianza tra la situazione del ministro e la situazione dell'apostolo Paolo. Il ministro ecclesiastico dovrebbe così denunciare al magistrato politico le persone che minacciano la sua vita affinché sia protetto⁶⁶. La soluzione, come si vede, deriva dall'applicazione analogica di una disposizione contenuta nel *Decretum*.

Il *Decretum* può contenere soluzioni per risolvere casi non identici ma simili a quelli attuali. Anche qui, Hyperius è prudente e consiglia una valutazione: dove si tratti di materia di dogmi, si giudichi *secundum normam fidei*. Dove invece si tratti dell'ordine ecclesiastico si giudichi *secundum normam charitatis*. In tutto si osservi la Sacra Scrittura e si ponga al primo posto la volontà di Dio⁶⁷. In questo modo il nostro autore evita che soluzioni errate siano praticate: si aggrappa a concetti generali, quali la fede e la carità illuminate dalla Scrittura.

3.3 Il *Liber Extra*, il *Sextus* e le *Clementinae*

Hyperius guarda con favore al *Decretum Gratiani*, ma lo stesso non si può dire rispetto alle collezioni di decretali, ovverossia le *Decretales* di Gregorio IX, il *Liber Sextus*, le *Clementinae*. Egli ritiene che le materie che vi sono contenute non riguardano la Chiesa ma l'istituzione di un 'rissoso tribunale' (*rixosum forum*)⁶⁸. Secondo Hyperius, infatti, Pietro Lombardo e Graziano avevano gettato le fondamenta del governo della Chiesa. I successori però non avevano proseguito il loro cammino ma essendo 'disgraziatamente' (*infeliciter*) formati nelle arti liberali avevano deformato la loro attività e la avevano sporcata con una moltitudine di questioni sovrabbondanti e di finezze (*subtilitatibus*)⁶⁹. Soltanto pochi erano teologi, mentre i giuristi bramavano occuparsi dell'amministrazione della Chiesa. I giuristi non si occupavano della divulgazione della religione, alla cui dottrina non attingevano, ma soltanto della conservazione e dell'incremento dei beni ecclesiastici⁷⁰. Così Hyperius osserva con spirito umanistico e riformatore, che nelle *Decretales* di Gregorio IX, nel *Liber Sextus*, e nelle *Clementinae* non c'è nulla che riguarda le istituzioni della Chiesa antica, la Sacra Scrittura, la storia antica, i commentari dei padri della Chiesa e le antiche risposte dei pontefici. Sia le materie sia il linguaggio sono dedotti dal diritto civile e sono stati preparati per i *legulei* e gli avvocati e non per i teologi o i ministri ecclesiastici⁷¹. La conclusione è evidente: il contenuto delle collezioni di decretali non è utile per la formazione dei ministri ecclesiastici. Nelle decretali, afferma Hyperius, vi sono questioni e termini importati dalle attività

⁶⁵ Hyperius, A., *De Theologo*, 642.

⁶⁶ Hyperius, A., *De Theologo*, 642-643.

⁶⁷ Hyperius, A., *De Theologo*, 643.

⁶⁸ Hyperius, A., *De Theologo*, 649. Questa parte del testo, in quanto particolarmente critica nei confronti della Chiesa Romana è stata notevolmente ridotta nell'opera del frate di Villavicentio. Cfr. *De recte formando theologiae studio, libri quator: restituti*, 502-504.

⁶⁹ Hyperius, A., *De Theologo*, 646.

⁷⁰ Hyperius, A., *De Theologo*, 647.

⁷¹ Hyperius, A., *De Theologo*, 649.

giuridiche e pertanto sono estranee alla formazione di un teologo⁷². Un teologo deve occuparsi della Parola di Dio, mentre un giurista della parola degli uomini⁷³.

Un'altra ragione per non considerare gli altri libri del diritto canonico è che la Chiesa primitiva era organizzata senza il diritto delle decretali. L'argomento della Chiesa primitiva, la Chiesa degli apostoli, come esempio di una Chiesa pura non è nuovo, ma era stato utilizzato in precedenza nell'ambiente della Riforma⁷⁴. La Chiesa primitiva, Hyperius prosegue, aveva soltanto pochi canoni che erano necessari al mantenimento della disciplina e non era necessario allargare la giurisdizione della Chiesa a materie che non le erano pertinenti⁷⁵. Quindi, termina Hyperius, è possibile governare la Chiesa senza il diritto delle decretali pontificie che non merita di essere studiato. Vi è però un'eccezione: i libri che riguardano il diritto matrimoniale. Questi possono essere esaminati di modo che i ministri ecclesiastici, se consultati dai fedeli, siano capaci di dare consigli anche su questo tema. Facciano attenzione però, avvisa Hyperius, poiché molti passaggi contengono leggi che sono state modificate, in alcuni casi si menziona la legge mosaica, in altri la legge imperiale e in altri ancora i canoni ecclesiastici. Il criterio per scegliere è costituito, ancora una volta, dalla carità e dalla volontà divina⁷⁶.

Dalle parole di Hyperius emerge una visione dell'amministrazione della Chiesa diversa da quella proposta nel mondo romano-cattolico. I giuristi hanno contaminato l'amministrazione della Chiesa con sottigliezze e distolto l'attenzione dall'annuncio del Vangelo. Hanno allargato la sfera d'azione della Chiesa a questioni superflue. Hyperius immagina una Chiesa purificata, più semplice, simile all'originale comunità apostolica e salda nella Scrittura. Una Chiesa governata dai teologi.

4. Wilhelm Zepper: dalle tenebre del Papato alla luce del Vangelo

La stessa preoccupazione di Hyperius per l'educazione alla prassi ecclesiastica nelle facoltà di teologia è condivisa⁷⁷ dal suo discepolo Wilhelm Zepper, professore di teologia in Herborn. Nella contea di Nassau-Dillenburg, Hyperius era considerato insieme ad altri teologi un autore utile per la formazione dei parroci riguardo alla costruzione della Chiesa (*Kirchenbau*). Zepper era invece incaricato di formare un'opera che racchiudesse questa materia⁷⁸. Egli produceva così un saggio dedicato all'amministrazione della Chiesa: *Politia ecclesiastica sive forma, ac ratio*

⁷² Hyperius, A., *De Theologo*, 653: “Sunt namque in Decretalibus tum res, tum verba de negotiis forensibus translata: ideoque theologo, illis quos diximus libris assueti, peregrina plane et ignota”.

⁷³ Hyperius, A., *De Theologo*, 654: “...theologus quidem tractet fideliter verba Dei, iurisconsultus vero verba hominum: uterque autem sua studia sedulo excolat, omnique honore prosequatur”.

⁷⁴ Per esempio con riguardo ai riti, la Riforma si ispirava alla pratica della Chiesa primitiva. Si veda ad esempio: Karant-Nuun, S., *The Reformation of Ritual: An Interpretation of Early Modern Germany*, London, 1997, 183.

⁷⁵ Hyperius, A., *De Theologo*, 652: “Omnibus namque notissimum est, priscas ecclesias tum felicissimo fuisse in statu, cum paucis canonibus contentae essent et nihil dū de tali foro, talibusque actionibus quales in decretalibus explicantur, esset auditum”.

⁷⁶ Hyperius, A., *De Theologo*, 655.

⁷⁷ Zepper, W., *Politia ecclesiastica*, 14.

⁷⁸ Münch, P., *Zucht und Ordnung. Reformierte Kirchenverfassungen im 16. und 17. Jahrhundert (Nassau-Dillenburg, Kurpfalz, Hessen-Kassel)*, Stuttgart, 1978, 96-97.

administrandi, et gubernandi regni Christi, quod est ecclesia in his terris (1595)⁷⁹. All'inizio del libro, Zepper rileva come senza un ordine, senza leggi e regole la Chiesa non può esser governata⁸⁰. Seguendo Hyperius, egli sostiene che lo studio delle Sacre Scritture e dei *Loci communes* deve essere accompagnato dallo studio della prassi di amministrazione e di governo della Chiesa⁸¹.

Tuttavia, riguardo alle fonti il suo approccio è maggiormente riformatore. La Chiesa romana è contro la Parola di Dio ed è piena di errori ed idolatria⁸². Deve essere quindi ripulita e riportata alla luce del Vangelo⁸³. Come Hyperius, Zepper ritiene che è necessario tornare alla prima Chiesa apostolica⁸⁴. Bisogna eliminare tutto quello che appartiene alle 'puzzolenti paludi della Chiesa romana gerarchica'. Per farlo si devono utilizzare prima di tutto le fonti letterarie più limpide e cioè le leggi e le costituzioni apostoliche date da Cristo stesso (Vangelo e Nuovo Testamento)⁸⁵. Anche se non contengono una completa descrizione dell'amministrazione della Chiesa, questi libri forniscono comunque informazioni utili sul suo funzionamento. Poi sono ritenute importanti le affermazioni sulla Chiesa contenute nell'Antico Testamento⁸⁶. Infine, possono essere impiegati i canoni conciliari, scritti dei padri, scritti di storia ecclesiastica e antiche costituzioni imperiali⁸⁷.

Il *Decretum Gratiani* non è menzionato tra queste fonti. Tuttavia nel testo vi si trovano alcuni riferimenti. Per esempio, sulla divulgazione dei peccati occulti da parte dei fedeli e dei ministri, Zepper cita per intero un passaggio sul comportamento che un vescovo dovrebbe tenere nel caso in cui sia a conoscenza di un crimine commesso da uno dei fedeli (C. 6 q. 2 c. 2)⁸⁸. Ancora, riguardo alle visite speciali, Zepper prende due esempi dal *Decretum* (C. 1 q. 1 c. 10 e C. 18 q. 2 c. 29)⁸⁹. A differenza di Hyperius, che propone delle osservazioni generali al *Decretum*, Zepper si limita ad un'applicazione sporadica, che dimostra comunque di riconoscerne l'utilità. Il principio è alla fine lo stesso: utilizzare il *Decretum* come raccolta di informazioni sulla Chiesa antica.

5. Gisbert Voetius: la comprensione attenta del diritto canonico

5.1 Una Chiesa amministrata dai teologi

Zepper non prende in considerazione il diritto canonico come fonte per l'amministrazione della Chiesa in maniera esplicita. E' probabilmente per questa

⁷⁹ Sull'opera di Zepper si veda: Münch, P., *Zucht und Ordnung*, 196-207.

⁸⁰ Zepper, W., *Politia ecclesiastica*, 2.

⁸¹ Zepper, W., *Politia ecclesiastica*, 28-29.

⁸² Zepper, W., *Politia ecclesiastica*, 10.

⁸³ Zepper, W., *Politia ecclesiastica*, 18: "...ita ecclesiae quoque in omnibus doctrinae christianae partibus recto pede ad evangelii veritatem incedentes, impuritatem et fermentum omne pontificium, cuius in multis magnae adhuc reliquiae supersunt, eiiciant".

⁸⁴ Zepper, W., *Politia ecclesiastica*, 38.

⁸⁵ Zepper, W., *Politia ecclesiastica*, 36-37: "Depromentur autem omnia non ex putidis illis et foetidis putativae illius hierarchicae ecclesiae Romanae cisternis et paludibus: sed ex puris et limpidis sacrarum literarum fontibus, inprimis vero ex legibus et constitutionibus apostolicis, immo ipsiusmet Domini et Regis ecclesiae unici, Christi Jesu".

⁸⁶ Zepper, W., *Politia ecclesiastica*, 37.

⁸⁷ Zepper, W., *Politia ecclesiastica*, 38.

⁸⁸ Zepper, W., *Politia ecclesiastica*, 212.

⁸⁹ Zepper, W., *Politia ecclesiastica*, 746-747; Münch, P., *Zucht und Ordnung*, 158.

ragione che Voetius cita invece Hyperius a proposito dell'applicazione del diritto canonico. Zepper viene considerato come fonte, e come ispirazione del titolo della sua opera in quattro volumi dedicata all'amministrazione della Chiesa: *Politica ecclesiastica*⁹⁰ (1663-1676). L'amministrazione della Chiesa viene definita da Voetius come una scienza sacra dedicata al governo della Chiesa visibile⁹¹. Si tratta di una scienza pratica e non teoretica, sacra e non secolare con oggetto la Chiesa o comunità ecclesiale. Non è una disciplina distinta dalla teologia ma ne costituisce una parte⁹².

Per spiegare meglio cosa intende, Voetius riprende la distinzione fatta da Aristotele nella *Metafisica* tra esperienza ed arte e sottolinea, come Aristotele, che l'arte sia da preferirsi, giacché, a differenza dell'esperienza comporta la conoscenza delle cause⁹³. Nel Papato, spiega Voetius, lo studio e la pratica dell'amministrazione ecclesiale e della teologia sono ingiustamente separati. I canonisti sono formati senza lo studio della teologia e i teologi senza lo studio della canonistica⁹⁴. Inoltre, il concilio di Trento ha erroneamente stabilito che per esser promossi alla cura episcopale sia richiesto un grado in teologia o diritto canonico: “*perché non aggiungere direttamente un grado in diritto, o in medicina, in poesia o in musica?*” attacca polemicamente Voetius. Ancora peggio, afferma il nostro autore, gli stessi canonisti sono spesso preferiti ai teologi nella promozione all'Episcopato. I canonisti finiscono così per determinare le controversie teologiche nei concili escludendo i teologi. Non è possibile che alla cura pastorale e all'episcopato siano idonei sia canonisti che teologi⁹⁵. Voetius lamenta che diritto canonico e teologia sono separati. Questa separazione è nociva per gli interessi della Chiesa e bisogna, di fatto, che i ministri ecclesiastici siano capaci di svolgere alcune delle funzioni dei canonisti.

La disciplina che Voetius propone, mira a formare i teologi sulle materie che erano di competenza dei canonisti. Il diritto canonico non è così ripudiato, ma deve essere utilizzato dai teologi: la struttura della sua opera è perfino ispirata da un canonista. Voetius utilizza come modello le istituzioni di Giustiniano e le istituzioni di diritto canonico del canonista perugino Giovanni Paolo Lancellotti (1522-1590)⁹⁶. Così l'opera è divisa in tre parti: 1) *res et agenda sacra*; 2) *personae*; 3) *actiones*. La prima parte riguarda l'oggetto della disciplina e cioè la Chiesa, la potestà ed il

⁹⁰ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae partis primae libri duo priores*, Amsteloedami, 1663; *Politicae ecclesiasticae partis primae libri duo posteriores*, Amsteloedami 1666; *Politicae ecclesiasticae pars secunda, quatuor libri adornata*, Amsteloedami 1669; *Politicae ecclesiasticae pars tertia et ultima, quatuor libri adornata*, Amsteloedami, 1676. Per la citazione di Zepper (insieme anche ad altri) si veda *Politicae ecclesiasticae partis primae libri duo priores*, Amsteloedami, 1663, prefazione, 2. Esiste anche un'edizione a cura di Rutgers, F.T., *Tractatus selecti de politica ecclesiastica*, 1885-1886.

⁹¹ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae partis primae libri duo priores*, Amsteloedami, 1663, 1: “*Scientia sacra regenti Ecclesiam visibilem*”.

⁹² Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 2.

⁹³ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 5. Cfr. Aristotele, *Metafisica*, Libro I, capitolo I (G. Reale (ed.), Milano, 1978).

⁹⁴ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 5: “*Non recte in Papatu studia et professiones politicae ecclesiasticae et theologiae a se invicem, divelli ac separari; atque hac ratione canonistas (quos vocant) sine theologia et theologos sine canonistica ex professo ac pariter discenda ac docenda constitui*”.

⁹⁵ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 5-6.

⁹⁶ Si veda: Kondratuk, L., *Les Institutiones iuris canonici de G. P. Lancellotti : l'émergence du systématisme moderne en droit canonique*, Thèse de doctorat de droit canonique, sous la direction de Jean Werckmeister et Silvio Ferrari, Strasbourg, 2007, 2 tomi.

governo; la seconda parte riguarda l'agire ecclesiale tanto pubblico quanto privato, ordinario e straordinario; la terza parte le azioni di governo, sue parti ed annessi nonché la giurisdizione⁹⁷.

L'utilizzo del diritto canonico era un tema discusso all'università di Utrecht, dove Voetius insegnava⁹⁸. Voetius ritiene che il diritto canonico sia un elemento importante per la formazione dei ministri ecclesiastici e lo inserisce tra le fonti di riferimento per l'amministrazione della Chiesa. Sono considerate fonti: 1) i trattati sull'amministrazione della Chiesa (*de politia ecclesiastica*), come quello di Zepper; 2) costituzioni ecclesiastiche e liturgiche antiche e moderne; 3) atti dei sinodi, antichi e moderni; 4) scritti di teologi protestanti e cattolici secondo il metodo dei *loci communes*, ad esempio Giovanni Calvino (1509-1564), Peter Martyr Vermigli (1499-1562), Andreas Hyperius, Benedictus Aretius (1505-1574), Wolfgang Musculus (1497-1563), Stephanus Szegedinus (1515-1572), Tommaso d'Aquino e Pietro Lombardo; 5) casuisti, ad esempio William Ames (1576-1633), Friedrich Balduin (1575-1627) e Andreas Kesler (1595-1643) 6) *Consilia Theologica Melanchtonis* e altre collezioni di *consilia theologica* 7) lettere dei principali teologi della Riforma 8-9) scritti di apologetica; 10) commentatori di testi sacri; 11) storici della Chiesa, ad esempio, Johann Heinrich Hottinger (1620-1667); 12) scrittori di amministrazione ecclesiastica giudea, ad esempio Carlo Sigonio (c.1520-1584) e Benito Arias Montano (1527-1598); 13) *Ius canonicum*; 14) *Corpus iuris civilis*; 15) amministrazione civile; 16) autori che possano aver trattato di amministrazione ecclesiastica⁹⁹. Si tratta di un'ampia varietà di materiale, che nel suo complesso contiene componenti di teologia dogmatica, teologia morale, casuistica, collezioni di consigli teologici, storia della Chiesa e diritto (*ius commune*).

5.2 Lo studio del diritto canonico

5.2.1 Osservazioni critiche

Lo *ius canonicum* è compreso tra le fonti dell'amministrazione della Chiesa e infatti Voetius gli dedica ben quattro capitoli¹⁰⁰. E' definito come il "*diritto prodotto*

⁹⁷ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 9: "II divisionem in partes variè pro iudicio cujusque institui, easque ordine disponi permittimus. Nobis hactenus in publicis in Praelectionibus et privatis Collegiis visus fuit, ordo satis conveniens, si ad imitationem institutionum Juris Civilis Justiniani, et Juris Canonici Lanceloti eam divideremus in tres partes: quarum prima res et agenda sacra; secunda personas; tertia actiones complecteretur. In prima Parte quatuor Libris agimus: 1 De praecognito et presupposito objecto, Ecclesia scilicet visibili et instituta ejusque potestate et politia 2. de agendis sacris, ordinariis extraordinariis, primariis secundariis, publicis, privato publicis. 3. De indirectis seu quasi agendis: et de pseudo-agendis 4. De requisitis mediis, generalibus, specialibus; remotis, proximis; primariis, secundariis. In secunda parte agimus de personis, hoc est, tum plebe Ecclesiastica seu privatis fidelibus, tum ministris, eorumque gradis, muneribus seu officiis, requisitis, vocatione, preaeparatione. In tertia parte, de actionibus tum regiminis, earumque partibus, mediis, adminiculis; tum jurisdictionis".

⁹⁸ Feenstra, R., *Canon Law at Dutch Universities from 1575 to 1811*, R. Helmholz (ed.), *Canon Law in Protestant Lands*, 123-134 (129-130).

⁹⁹ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 8-10.

¹⁰⁰ Liber I. Tract. II, *De potestate, politia et canonibus ecclesiarum: Cap. 12 Ius ecclesiasticum, seu canonicum in genere et historice explicatur. Cap. 13 De Corpore Iuris Canonici explicatio historica. Cap. 14 Crisis corporis Canonici, seu Iuris Pontificii; deque studio eiusdem. Cap. 15 Quaestiones aliquot de Iure Canonico.*

dalla Chiesa romana attraverso i concili ecumenici, riunito in un unico corpo affinché la Chiesa possa per il suo tramite esercitare il governo e la giurisdizione”¹⁰¹. La definizione pone l’accento sull’origine conciliare e non quindi sull’autorità dei pontefici; non include il diritto divino ma solo quello umano e non fa menzione del fine della salvezza eterna come invece altre definizioni¹⁰². Spiega infatti Voetius che lo *ius canonicum* prende il suo nome dai canoni conciliari, che sono pertanto la sua origine e la prima autorità¹⁰³.

Voetius prosegue con una sapiente analisi del percorso storico di formazione del diritto canonico, cui molte pagine sono dedicate, ma che non possiamo commentare in questa sede. Poi, seguendo l’esempio di Hyperius, propone una serie di osservazioni sulla lettura e sull’applicazione del *Corpus iuris canonici*. Le osservazioni critiche prendono di mira la confusione nelle fonti citate: diritto civile e diritto canonico, opinioni dei padri e dei dottori, concili generali e particolari, di cui a volte non sono spiegate le parti approvate o non approvate dai pontefici. La Sacra Scrittura è molto spesso citata a supporto in modo perverso, profano e ridicolo. I padri della Chiesa che sono nominati sono spesso supposti per genuini ma in realtà non lo sono e a volte si trovano opinioni fantasiose. Lo stesso si può dire per le *palae*, rubriche, *summaria* e tutto ciò che è stato aggiunto dalle scuole dei canonisti che contengono a volte imprecisioni. Da ultimo, l’intero *Corpus* contiene moltissime contraddizioni¹⁰⁴. Su questo punto Voetius cita una serie di opere che evidenziano gli errori del testo¹⁰⁵.

5.2.2 Osservazioni sull’utilità

Voetius intende utilizzare per la sua disciplina solamente il *Decretum Gratiani*¹⁰⁶. Le altre parti del *Corpus iuris canonici* sono quindi escluse. A supporto dell’applicazione del *Decretum*, Voetius cita oltre ad Hyperius, anche il testo di storia del papato prodotto dal francese Philippe de Mornay (1549-1623), *Mysterium iniquitatis*¹⁰⁷ (1612) e propone tre osservazioni: 1) prima di tutto è meglio amministrare la Chiesa sulla base della Scrittura e della prima comunità apostolica; 2) la disciplina riguardante i sacramenti così come sono professati dal Papato deve essere rifiutata; 3) il *Decretum* dovrebbe essere studiato con l’ausilio di alcuni testi di teologia polemica (sia romana che protestante), opere di casuistica e di diritto canonico¹⁰⁸. Riguardo alla teologia polemica, Voetius menziona: le *Sententiae ex*

¹⁰¹ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 296: “*Ius canonicum in genere consideratum quod sit illud quod ab Ecclesiis Imperii Romani et associatis, communi sententia per Concilia Oecumenica seu generalia constitutum, et autoritate publica in unum Corpus collectum ac receptum fuit, ut Ecclesia regimen et iurisdictionem iuxta illud administrarent*”.

¹⁰² Si veda per esempio Lancellotti, G. P., *Institutiones iuris canonici*, Venetiis, 1613, lib. 1., tit. 1, 8 segg.

¹⁰³ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 296.

¹⁰⁴ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 329: “*Contradictiones et vertigines per totum Corpus ita sparsae sunt, ut merito concordia discors vocari possit*”.

¹⁰⁵ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 329-330.

¹⁰⁶ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 330: “*Altera pars critica sequitur; quae designat bona et utilia. Sunt autem ea praecipue, aut fere solum de Decreto Gratiani intelligenda*”.

¹⁰⁷ De Mornay, P., *Mysterium iniquitatis, seu historia papatus quibus gradibus ad id fastigii enisus sit...*, Salmurii, 1612, 686-688.

¹⁰⁸ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 331: “*I. ut ex opposito, tanto melius veram et simplicem politiam ecclesiasticam ex Scripturis et apostolico aevo a reformatis revocatam intelligant*”.

decretis canonicis collectae (1572) di Johann Haller (1523-1575); il *Catholicus et orthodoxus Ecclesiae consensus, ex Verbo Dei, Patrum scriptis, Ecclesiae reformatae confessionum harmonia*, (1595) di Gaspar Laurent (1556-1636); il *Gratianus anti-jesuita* (1589), anonimo; un frammento delle *Encyclopediae*, (lib. XXV, sect. IV, cap. IV) di Johann Heinrich Alsted¹⁰⁹. Si tratta di testi che confrontano il *Decretum Gratiani* con la con la Sacra Scrittura e con la dottrina teologica della Riforma.

Per gli studenti di teologia che approcciano per la prima volta al diritto canonico, Voetius indica alcuni suggerimenti. Prima di tutto consiglia di studiare il diritto canonico dopo aver appreso i *loci communes* e con l'uso di alcuni strumenti tra cui menziona le *Institutiones* del Lancellotti e il dizionario di diritto canonico e di diritto civile di Alberico da Rosciate (1290-1360)¹¹⁰. In secondo luogo, consiglia di osservare e annotare le parti che si discostano dalla Scrittura e dalla vera teologia. Poi raccomanda di focalizzarsi sulle parti del *Decretum* che riguardano maggiormente la teologia e l'amministrazione della Chiesa¹¹¹. Le decretali non meritano considerazione¹¹². Sarà sufficiente esaminarle quando sono citate in un'opera. A questo proposito, Voetius osserva che il diritto nuovo prodotto dai pontefici si discosta dal diritto antico. A ciò si aggiungono dissidi tra gli stessi canonisti sull'interpretazione del diritto canonico. Per affrontare questi problemi suggerisce l'uso di alcune opere tra cui, ad esempio, quelle di casuisti come i gesuiti Juan Azor (1535-1603) e Francisco de Toledo Herrera (1532-1596) e l'agostiniano Luiz Beja Perestrelo (1539-1610); una particolare edizione del *Bullarium romanum* curato da Laerzio Cherubini (1556-1626) e dalla sua scuola; il *Thesaurus sacrorum rituum* (1628) di Bartolomeo Gavanti (1569-1638).

Voetius insiste infine sull'approfondimento dello studio delle questioni che il *Decretum* pone in modo controverso. Su questo punto consiglia la lettura di alcune opere di teologia morale scolastica: il *De legibus* (1612), il *De virtute e statu religionis* (1604) e il *Commentariorum ac disputationum in tertiam partem divi Thomae* (1593) di Francisco Suarez (1548-1617); le *Disputationum de sancto matrimonii sacramento* (1605), l'*Opus morale in praecepta Decalogi* (1614) solo il titolo *de religiosis*, di Tomás Sánchez (1550-1610), che possono risultare utili per gli studenti nella soluzione delle contraddizioni che sono contenute nel *Decretum*¹¹³.

Voetius suggerisce un utilizzo consapevole del *Decretum*. Lo studente dovrà consultare il testo con l'ausilio di alcuni strumenti (*Sacra Scrittura, opere di teologia polemica, dizionario etc.*) che permettano di fare un'interpretazione priva di errori e conforme ai dettami della Riforma. Inoltre, a differenza di Hyperius, Voetius indica alcuni testi di scolastici spagnoli che possono aiutare per i passaggi più controversi. Voetius rifiuta il resto del diritto canonico, ma se le decretali sono citate in un'opera, un rapido esame può essere svolto. Anche qui è necessaria cautela poiché vi sono

2. *Ut Mysteria papatus et luridam ecclesiarum sub papatu faciem tanto melius perspiciant, detegant et refutent. 3. Ut theologos polemicos, tum nostros tum pontificios, adhaec casuistas et canonistas, ipsorumque allegata legere et intelligere queant*".

¹⁰⁹ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 330.

¹¹⁰ Storti, C., Alberico da Rosciate, I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. I, Bologna, 2013, 20-23.

¹¹¹ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 331-332.

¹¹² Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 332: "*Decretalium enim lectione bonas horas non esse perdendas, recte iudicat Hyperius cap. 6*".

¹¹³ Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae*, 332.

contraddizioni tra diritto antico e nuovo e dissensi tra canonisti, per far fronte ai quali suggerisce l'utilizzo di alcune opere di autori cattolici.

In definitiva, Voetius intende formare un ministro ecclesiastico che sia capace di leggere il diritto canonico con prudenza e spirito critico. Il ministro deve sapersi muovere con destrezza tra i canoni, cogliere le contraddizioni, distinguere i falsi canoni dai veri. Deve inoltre applicare il diritto attraverso la Scrittura e seguendo il modello della prima comunità apostolica.

6. Sviluppi successivi

Dopo Voetius altri autori pubblicano opere di teologia pratica, ma si dirigono verso altri orizzonti. Johannes Hoornbeek (1617-1666) uno dei migliori allievi di Voetius si allontana dall'idea del suo professore e nella sua *Theologia practica* (1663) si occupa essenzialmente di teologia morale. Tuttavia nelle materie che gli studenti di teologia dovrebbero studiare egli menziona il diritto ecclesiastico, ma non quello 'impuro' pontificio¹¹⁴. Melchior Leydekker (1642-1721), Campegius Vitringa (1659-1722), Herman Witsius (1636-1708) e Cornelius van Velzen (1696-1752) tutti professori di teologia in università dei Paesi Bassi producono lavori dedicati alla teologia pratica ma si scostano dal modello di Voetius. Il loro schema ha infatti una taglio più morale e ascetico, senza prendere in considerazione l'amministrazione della Chiesa¹¹⁵. Allo stesso modo in Germania le opere di Jakob Raupius (1604-1667), *Bibliotheca portatilis pars practica. Hoc est theologiae practicae systema integrum* (1663) e Christoph Scheibler (1589-1653) *Aurifoldina theologica oder theologische und geistliche Goldgrube, das ist Teutsche Theologia Practica* (1664) hanno un aspetto dogmatico e morale¹¹⁶.

L'eredità di Hyperius e Zepper è raccolta da Johann Ludwig Hartmann (1640-1680), che nel suo *Pastorale evangelicum* (1678) cita Zepper¹¹⁷. Hartmann non spiega le fonti che utilizzerà nella sua opera. Tuttavia, in alcuni casi cita il *Decretum Gratiani*, come per esempio a proposito della storia della giurisdizione episcopale, sul diritto dei vescovi di eleggere il pontefice¹¹⁸. Georg Heinrich Häberlin (1644-1699) anche è in debito con gli autori menzionati¹¹⁹, ma nel suo *Specimen theologiae practicae* (1690) non sembra fare riferimento al diritto canonico. Voetius è invece menzionato da Christian Thomasius (1655-1728) nel suo *Cautelae circa praecognita jurisprudentiae* (1705) a proposito dell'utilità dello studio del diritto canonico¹²⁰. Figura inoltre nella lista degli autori citati nelle opere *Ius parochiale* (1701) e *Ius*

¹¹⁴ Hoornbeek, J., *Orationes habitae in academia trajectina*, Ultrajecti, 1658, 14.

¹¹⁵ Goudriaan, A., *Theologia practica*, 448-455.

¹¹⁶ Queste opere sono menzionate da Achelis, E. C., *Lehrbuch der Praktischen Theologie*, 13; Achelis, E. C., *Die Entstehung der „Praktischen Theologie“*, 18-19.

¹¹⁷ Achelis, E. C., *Die Entstehung der „Praktischen Theologie“*, 41.

¹¹⁸ Hartmann, J. L., *Pastorale evangelicum*, Norimbergae, 1678, 123.

¹¹⁹ Achelis, E. C., *Die Entstehung der „Praktischen Theologie“*, 41-42.

¹²⁰ Thomasius, C., *Cautelae circa praecognita jurisprudentiae*, Halae Magd., 1705, cap. 23, §9, 301-302; Schäfer, R., *Die Geltung des kanonischen Rechts in der evangelischen Kirche Deutschlands von Luther bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Geschichte der Quellen, der Literatur und der Rechtssprechung des evangelischen Kirchenrechts*, *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte*, (Kan. Ab.), 5 (1915), 165-413 (258).

ecclesiasticum protestantium (1714) del principale rappresentante della scienza del diritto ecclesiastico protestante¹²¹, Justus Henning Böhmer (1674-1749)¹²².

I lavori di Zepper e Voetius sono stati classificati come opere di politica ecclesiastica (*Kirchenpolitik*)¹²³, l'inizio di un diritto della Chiesa evangelica riformata¹²⁴ e sono stati discussi a proposito della storia della teologia pratica insieme all'opera di Hyperius¹²⁵. Essi riguardano la Chiesa, ma anche il suo diritto. Rimangono come opere di confine, tra la costruzione di un diritto per la Chiesa riformata, la teoria dei rapporti tra Stato e Chiesa e i primi schizzi di una teologia pratica.

7. Conclusioni

Nella formazione di una disciplina rivolta all'amministrazione della Chiesa nelle terre dominate dalla Riforma il diritto canonico ha avuto sicuramente un ruolo. Non solo come fonte di ispirazione (come abbiamo visto con Hyperius e il IV concilio lateranense), ma anche sotto il profilo del contenuto. La Riforma aveva insistito sull'interpretazione della Sacra Scrittura, trascurando la necessità di governare la Chiesa, che riemerge prepotentemente. La preparazione dei candidati al ministero ecclesiastico richiede anche il diritto canonico, ma non nella sua integralità. Hyperius e Voetius, propongono una 'purificazione' del diritto canonico, sia per il contenuto formale e materiale, sia per quanto riguarda l'applicazione che viene 'filtrata' dalla Scrittura. In questo senso si può notare come la teologia della Riforma incida nettamente sull'articolazione essenziale del diritto canonico. Il diritto canonico viene ridotto nelle sue fonti: soltanto il *Decretum Gratiani* viene considerato necessario, il *diritto antico*. Mentre gli altri libri del *Corpus iuris canonici*, il *diritto nuovo*, non sono ritenuti importanti, con la timida eccezione di ciò che concerne la materia matrimoniale. Amputato di una buona parte del suo potenziale, il diritto canonico viene trasformato dal confronto con la Sacra Scrittura e con la dottrina della Riforma, che diventano da un lato i canoni di applicazione e dall'altro i limiti formali. Il diritto

¹²¹ Landau, P., *Böhmer, Justus Henning*, M. Stolleis, (ed.), *Juristen*, München, 1995, 93, cit. in De Wall, H., *Zum kirchenrechtlichen Werk Justus Henning Böhmers*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. (Kan. Ab.) 118 (2001), 455-472 (455).

¹²² Su Böhmer e il diritto canonico: Schnitzer, H., *Justus Henning Boehmer und seine Lehre von der media via zur Interpretation der kanonischen Quellen des gemeinen Rechts*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. (Kan. Ab.) 62 (1976), 383-393; De Wall, H., *Die Reformuniversitäten der Aufklärungszeit (Halle, Göttingen und Erlangen) und das Kirchenrecht*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. (Kan. Ab.) 117 (2000), 433-445; De Wall, H., *Zum kirchenrechtlichen Werk Justus Henning Böhmers*, 455-472.

¹²³ Mehlhausen, J., *Vestigia Verbi. Aufsätze zur Geschichte der evangelischen Theologie*, Berlin-New York, 1999, 345.

¹²⁴ Weerda, J. R., *Wilhelm Zepper und die Anfänge reformierter Kirchenrechtswissenschaft in Deutschland* [1955], Id., *Nach Gottes Wort reformierte Kirche*, München 1964, 162-189, (162-163); Su Voetius, si veda Schüle, C., *Die Grundlagen des reformierten Kirchenrechtes*, Basel, 1926, 95-97; Smend, R., *Ev. Kirchenrechtswissenschaft*, in *RGG*³ (1959), 1515-1519; Wolf., E., *Ordnung der Kirche. Lehr- und Handbuch des Kirchenrechts auf ökumenischer Basis*, Frankfurt am Main, 1961, 487-488. La recente storiografia ha adottato un altro approccio e sembra non farne menzione. Si veda ad esempio: Honecker, M., *Recht in der Kirche des Evangeliums*, Tübingen, 2008; Landau, P., *Grundlagen und Geschichte des evangelischen Kirchenrechts und des Staatskirchenrechts*, Tübingen, 2010; Link, C., *Kirchliche Rechtsgeschichte. Kirche, Staat und Recht in der europäischen Geschichte von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert*, München, 2010.

¹²⁵ Si veda la bibliografia citata sopra alla nota 11.

canonico viene assorbito nella teologia e così ridotto a strumento di ausilio nell'attività amministrativa della Chiesa.

Hyperius e Voetius propongono una figura di ministro ecclesiastico che sia capace di amministrare la Chiesa sapendo trovare le giuste soluzioni anche nel *Decretum*, utilizzato con alcune cautele. Si tratta di un teologo che sappia interpretare la Sacra Scrittura e un canonista che sappia decidere le questioni amministrative. Ma non è richiesta una formazione pienamente giuridica, il diritto è studiato all'interno della teologia. Si avverte, infatti, la preoccupazione per la contaminazione di quelle che sono le decisioni per l'agire ecclesiale, con le finezze dei giuristi. Il *Decretum* viene visto come un serbatoio di soluzioni proposte nella Chiesa antica, giudicata ancora come sana e priva delle distorsioni della monarchia papale. Questa differenza fondamentale permette il suo utilizzo e condanna allo stesso tempo le altre fonti.

In conclusione, il diritto canonico, sebbene vigorosamente ridotto nella sua portata, rimane comunque uno strumento importante per l'amministrazione della Chiesa. Quello che certamente rimane è alla fine un ordine, un modo di ragionare pratico, di decidere, di valutare criticamente il bene della Chiesa che viene ripreso e rifinito dalla Riforma. La Riforma aggiunge il confronto serrato con la Sacra Scrittura e la preoccupazione per l'annuncio del Vangelo. La figura di ministro che si intende formare riveste allora i caratteri sia del canonista che del teologo. Con un'espressione enfatica potremmo dire: un 'teologo-canonista'.

Bibliografia

- Achelis, E. C., *Die Entstehung der „Praktischen Theologie“*, *Theologische Studien und Kritiken, Beiträge zur Theologie und Religionswissenschaft* – 65, 7-43.
- Achelis, E. C., *Lehrbuch der Praktischen Theologie*, Erster Band, Leipzig, 1911.
- Acta Synodi Nationalis...Dordrecht habitae Anno MDCXVIII et MDCXIX*, Leiden, 1620.
- Ammer, H. e. a. (eds.), *Handbuch der Praktischen Theologie*, Berlin, 1975.
- Aristotele, *Metafisica*, G. Reale (ed.), Milano, 1978.
- Baschera, L., *Ethics in Reformed Orthodoxy*, H. J. Selderhuis, (ed.), *A Companion to Reformed Orthodoxy*, Leiden-Boston, 2013, 519-552.
- Beck, A. J., *Gisbertus Voetius (1589-1676). Sein Theologieverständnis und seine Gotteslehre*, Göttingen, 2007.
- Berman, H. J., *Law and Revolution II. The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*, Harvard, 2003.
- Boarini, S., (ed.), *La casuistique classique: genèse, formes, devenir*, Saint-Étienne, 2009.
- Bohatec, J., *Das Territorial- und Kollegialsystem in der holländischen Publizistik des XVII Jahrhunderts*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung (Kan. Ab.)* 35/1 (1948), 1-149.
- Buddeus, J. F., *Institutio theologiae moralis*, Leipzig, 1711.
- Buddeus, J. F., *Isagoge historico-theologica ad theologiam universam singulasque eius partes*, Lipsiae, 1727.
- C., Meyer-Blanck, M., *Geschichte der Praktischen Theologie im Überblick-eine Einführung*, C., Grethlein, M., Meyer-Blanck, (eds.) *Geschichte der Praktischen Theologie. Dargestellt anhand ihrer Klassiker*, Leipzig, 1999, 1-65.
- Conring, E., *Kirche und Staat nach der Lehre der niederländischen Calvinisten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert*, Neukirchen-Vluyn, 1965.
- De Mornay, P., *Mysterium iniquitatis, seu historia papatus quibus gradibus ad id fastigii enisus sit...*, Salmurii, 1612.

- De Wall, H., *Die Reformuniversitäten der Aufklärungszeit (Halle, Göttingen und Erlagen) und das Kirchenrecht*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. (Kan. Ab.) 117 (2000), 433-445.
- De Wall, H., *Zum kirchenrechtlichen Werk Justus Henning Böhmers*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. (Kan. Ab.) 118 (2001), 455-472.
- Decock, W., *Adrian of Utrecht (1459–1523) at the crossroads of law and morality: conscience, equity, and the legal nature of Early Modern practical theology*, *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 81 (2013), 573-593.
- Decock, W., Ballor J. J., Germann, M., Waelkens L. (eds.), *Law and Religion: The Legal Teachings of the Protestant and Catholic Reformations*, Göttingen, 2014.
- Decock, W., Birr, C., *Recht und Moral in der Scholastik der Frühen Neuzeit 1500-1750*, Berlin, Boston, 2016.
- Den Dulk, M., *De Geboorte van de Praktische Theologie*, Leiden, 1992.
- Duker, A.C., *Gisbertus Voetius*, Leiden, 1989.
- Feenstra, R., *Canon Law at Dutch Universities from 1575 to 1811*, R. Helmholz (ed.), *Canon Law in Protestant Lands*, Berlin, 1992, 123-134.
- Goering, J., *The Internal Forum and The Literature of Penance and Confession*, W., Hartmann, K., Pennington (eds), *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234: from Gratian to the decretals of Pope Gregory IX*, Washington, D.C., 2008.
- Gómez Camacho, F., *Economía y filosofía moral: la formación del pensamiento económico europeo en la Escolástica española*, Madrid, 1998.
- Goudriaan, A., *Reformed Orthodoxy and Philosophy, 1625-1750: Gisbertus Voetius, Petrus van Mastricht, and Anthonius Driessen*, Leiden, 2006.
- Goudriaan, A., *Theologia practica: The Diverse Meaning of a Subject of Early Modern Academic Writing*, J.J. Ballor-D. S. Sytsma-J. Zuidema (eds.), *Church and School in Early Modern Protestantism: Studies in Honor of Richard A. Muller on the Maturation of a Theological Tradition*, Leiden, 2013, 443-455.
- Grethlein, C., *Praktische Theologie, Zum Begriff*, *RGG⁴*, 6 (2003), 1560-1561
- Harnack, T., *De theologia practica recte definienda et adornanda disputatio*, Dorpati Livornorum, 1847.
- Harnack, T., *Einleitung und Grundlegung der praktischen Theologie*, Erlangen, 1877.
- Hartmann, J. L., *Pastorale evangelicum*, Norimbergae, 1678.
- Heckel, J., *Das Decretum Gratiani und das evangelische Kirchenrecht*, *Studia Gratiana*, 3 (1955), 483-538.
- Heckel, M., *Martin Luthers Reformation und das Recht: Die Entwicklung der Theologie Luthers und ihre Auswirkung auf das Recht unter den Rahmenbedingungen der Reichsreform und der Territorialstaatsbildung im Kampf mit Rom und den "Schwärmern"*, Tübingen, 2016.
- Hector, K.W., *Friedrich Schleiermacher*, P. T Nimmo, D.A. Fergusson (eds.) *The Cambridge Companion to Reformed Theology*, Cambridge, 2016, 163-178.
- Heitink, G., *Developments in Practical Theology in The Netherlands. A Historical Approach*, in *International Journal of Practical Theology*, 3/1 (1999), 127-144.
- Heitink, G., *Practical Theology: History, Theory, Action Domains. Manual for Practical Theology*, trad. Bruinsma, R., Grand Rapids Mi.-Cambridge U.K., 1999.
- Hell, L., *Das Plagiat als Form interkonfessioneller Gegegnung: die Einführung in das Theologiestudium von Andreas Hyperius und Lorenzo de Villavicencio*, H.J., Selderhuius, M., Wriedt (eds.), *Konfession, Migration und Elitenbildung. Studien zur Theologenausbildung des 16 Jahrhunderts*, Leiden-Boston, 2007, 231-243.
- Hell, L., *Entstehung und Entfaltung der theologischen Enzyklopädie*, Mainz, 1999.
- Honecker, M., *Recht in der Kirche des Evangeliums*, Tübingen, 2008.
- Hoornbeek, J., *Orationes habitae in academia trajectina*, Ultrajecti, 1658.
- Hotson, H., *Johann Heinrich Alsted: 1588-1638. Between Renaissance, Reformation, and Universal Reform*, Oxford-New York, 2000.
- Hyperius, A., *De Theologo: seu de ratione studii theologici libri IV*, Basileae, 1572.
- Istituto per le scienze religiose (ed.), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Bologna, 1973.

- Jonsen, A. R.- Edelston Toulmin, S., *The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning*, Berkeley, 1988.
- Karant-Nuun, S., *The Reformation of Ritual: An Interpretation of Early Modern Germany*, London, 1997.
- Kaufmann, T., Voetius, Gisbert, *RGG*⁴ (8) 2005, 1144-1145.
- Kleber, K. H., *Historia docet. Zur Geschichte der Moralthologie*, Münster, 2005.
- Knebel, S., *Casuistry and the Early Modern Paradigm Shift in the Notion of Charity*, Kraye, J.-Saarinen, R. (eds.), *Moral Philosophy on the Threshold of Modernity*, Dordrecht, 2005.
- Kondratuk, L., *Les Institutiones iuris canonici de G. P. Lancellotti: l'émergence du systématisme moderne en droit canonique*, Thèse de doctorat de droit canonique, sous la direction de Jean Werckmeister et Silvio Ferrari, Strasbourg, 2007.
- Krause, G., *Andreas Hyperius in der Forschung seit 1900 II Teil*, in *Theologische Rundschau*, 34 (1969), 281-341
- Lancellotti, G. P., *Institutiones iuris canonici*, Venetiis, 1613.
- Landau, P., *Epikletisches und transzendentes Kirchenrecht bei Hans Dumbois*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. (Kan. Ab.) 74 (1987), 131-154.
- Landau, P., *Grundlagen und Geschichte des evangelischen Kirchenrechts und des Staatskirchenrechts*, Tübingen, 2010.
- Leisle, U.G., *Introduction to Scholastic Theology*, trad. Miller, M. J., Washington 2010.
- Leites, E. (ed.), *Conscience and Casuistry in Early Modern Europe*, Cambridge, 1988.
- Link, C., *Kirchliche Rechtsgeschichte. Kirche, Staat und Recht in der europäischen Geschichte von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert*, München, 2010.
- Mäkinen, V., *Lutheran Reformation and the Law*, Leiden, 2006.
- Mayes, B. T.G., *Counsel and Conscience, Lutheran Casuistry and Moral Reasoning After the Reformation*, Göttingen, 2011.
- Mehlhausen, J., *Vestigia Verbi. Aufsätze zur Geschichte der evangelischen Theologie*, Berlin-New York, 1999.
- Michaud-Quantin, P., *Sommes de casuistique et manuels de confession au Moyen Âge (xii^e-xv^e siècles)*, Louvain, 1962.
- Moroni Romano, G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Vol. 74, Venezia, 1855, 62.
- Mühling, A., Voetius, Gisbert (1589-1676), *TRE* (35) 2003, 181-184.
- Münch, P., *Zucht und Ordnung. Reformierte Kirchenverfassungen im 16. und 17. Jahrhundert (Nassau-Dillenburg, Kurpfalz, Hessen-Kassel)*, Stuttgart, 1978.
- Nobbs, D., *Theocracy and Toleration. A Study of the Disputes in Dutch Calvinism from 1600 to 1650*, Cambridge, 1938.
- Pannenberg, W., *Wissenschaftstheorie und Theologie*, Frankfurt a.M., 1973.
- Parker, R., *De politeia ecclesiastica Christi*, Francofurti, 1616.
- Paya, C., Huck, B., *Dictionnaire de théologie pratique*, Charols, 2011.
- Pennington, K., *Protestant Ecclesiastical Law and the Ius Commune*, 26 *Rivista internazionale di diritto comune*, 9 (2015), 9-36.
- Pincherle, A., *Graziano e Lutero*, *Studia Gratiana*, 3 (1955), 451-482.
- Possevino, A., *Apparatus ad studia d. Scripturae, theologiae scholasticae et practicae sive moralis de casibus conscientiae*, 4 ed., Ferrara, 1609.
- Possevino, A., *Bibliotheca selecta qua agitur de ratione studiorum in historia, in disciplinis, in salute, omnium procuranda*, 1, Roma, 1593.
- Ramus, P., *Commentarius de religione christiana libri quatuor*, Francofurti, 1576.
- Rau, G., *Hyperius, Andreas (16.5.1511-1.2.1564)*, *TRE* 15 (1986), 778-781.
- Rester, T., *Roman Canon Law in Protestant Reformed Theologians as Both Touchstone and Foil*, W. Decock, J. J. Ballor, M. Germann, L. Waelkens (eds.), *Law and Religion*, 174-185.
- Reulos, M., *Le Décret de Gratien chez les humanistes, les gallicans et les réformés français du XVI siècle*, *Studia Gratiana* 2 (1954), 677-696.
- Rusconi, R., *L'ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, 2002.

- Sarcerius, E., *Pastorale oder Hirtenbuch vom Ampt, Wesen und Disciplin der Pastorn und Kirchendiener*, Eisleben, 1559.
- Sarx, T., *Zepper, Wilhelm*, *BBKL*, 31 (2010), 1537-1541.
- Schäfer, R., *Die Geltung des kanonischen Rechts in der evangelischen Kirche Deutschlands von Luther bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Geschichte der Quellen, der Literatur un der Rechtssprechung des evangelischen Kirchenrechts*, *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte*, (Kan. Ab.), 5 (1915), 165-413.
- Schmoeckel, M., *Beichtstuhljurisprudenz, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG)*, Bd. I, Berlino, 2005, 505-508.
- Schmoeckel, M., *Das Recht des Reformation. Die epistemologische Revolution der Wissenschaft und die Spaltung der Rechtsordnung in der Frühen Neuzeit*, Tübingen, 2014.
- Schnitzer, H., *Justus Henning Boehmer und seine Lehre von der media via zur Interpretation der kanonischen Quellen des gemeinen Rechts*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. (Kan. Ab.) 62 (1976), 383-393.
- Schrage, E., *Luther und das Kirchenrecht*, P. Maffei, G. M. Varanini (eds.), *Honos alit artes Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, Firenze, 2014, 407-417.
- Schröder, B., *Hyperius, Andreas*, *RGG⁴*, 3 (2000), 1978-1979.
- Schröer, H., *Praktische Theologie*, *TRE*, 27 (1997), 190-220.
- Schüle, C., *Die Grundlagen des reformierten Kirchenrechtes*, Basel, 1926.
- Seckler, M., *Loci theologici*, in *Lexicon für Theologie und Kirche*, Herder, 6 (2006), 1014-1016.
- Selzner, C., *Les forges des Philistins: La problématique d'une casuistique réformée en angleterre de William Perkins à Jeremy Taylor*, Boarini, S., (ed.), *La casuistique classique: genèse, formes, devenir*, Saint-Étienne, 2009, 73-89.
- Sinnema, D., *The Attempt to Establish a Chair in Practical Theology at Leiden University (1618-1626)*, J.J. Ballor-D. S. Sytsma-J. Zuidema (eds.), *Church and School in Early Modern Protestantism: Studies in Honor of Richard A. Muller on the Maturation of a Theological Tradition*, Leiden, 2013, 415-441.
- Smend, R., *Ev. Kirchenrechtswissenschaft*, *RGG³* (1959), 1515-1519.
- Staedtke, J., *Alsted, Johann Heinrich (1588-1638)*, *TRE²* (1978), 299-303.
- Storti, C., *Alberico da Rosciate*, I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. I, Bologna, 2013, 20-23.
- Strohm, C., *Calvinismus und Recht. Weltanschaulich-konfessionelle Aspekte im Werk reformierter Juristen in der Frühen Neuzeit*, Tübingen, 2008.
- Te Velde, D., *The Doctrine of God in Reformed Orthodoxy, Karl Barth, and the Utrecht School. A Study in Method and Content*, Leiden, Boston, 2013.
- Theiner, J., *Die Entwicklung der Moraltheologie zur eigenständigen Disziplin*, Regensburg, 1970.
- Thomasius, C., *Cautelae circa praecognita jurisprudentiae*, Halae Magd., 1705.
- Trusen, W., *Zur bedeutung des geistlichen Forum internum und externum für die spätmittelalterliche Gesellschaft*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. (Kan. Ab.) 76 (1990), 254-285.
- Vallance, E.-Braun H. (eds.), *Context of Conscience in Early Modern Europe, 1500-1700*, New York, 2003.
- van Asselt, W. J., *Voetius*, Kampen, 2007.
- Van Lieburg, F. A., *De nadere reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius: sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta*, Rotterdam, 1989.
- Van't Spijker, W., *Principe, methode en functie van de theologie bij Andreas Hyperius*, Kampen, 1990.
- Van't Spijker, W., *Voetius practicus*, van Oort, J. et al., (eds.) *De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989*, Kampen, 1989, 242-256.
- Vereecke, L., *De Guillaume D'Ockham à Saint Alphonse de Liguori: études d'histoire de la théologie morale moderne 1300 – 1787*, Roma, 1986.
- Voetius, G., *Politicae ecclesiasticae partis primae libri duo priores*, Amsteloedami, 1663.

Weerda, J. R., *Wilhelm Zepper und die Anfänge reformierter Kirchenrechtswissenschaft in Deutschland* [1955], Id., *Nach Gottes Wort reformierte Kirche*, München 1964.

Witte Jr., J., *Law and Protestantism: The Legal Teachings of the Lutheran Reformation*, Cambridge, 2002.

Witte Jr., J., *The Plight of Canon Law in the Early Modern Dutch Republic*, in R., Helmholz (ed.), *Canon Law in Protestant Lands*, Berlino, 1992, 135-164.

Wolf., E., *Ordnung der Kirche. Lehr- und Handbuch des Kirchenrechts auf ökumenischer Basis*, Frankfurt a. M., 1961.

Zepper, W., *Politia ecclesiastica sive forma, ac ratio administrandi, et gubernandi regni Christi, quod est ecclesia in his terris*, Herbornae, 1607, 29.